

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ.IV

pag 26460/18
Rep 3094/20
del 8511/20

in persona del giudice di pace dott.ssa Concettina Cardaci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.26460 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

..... elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro n.77, presso lo studio dell'avv. Gerardo Russillo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in cace all'atto di citazione.

attore

E

Roma Capitale, in persona del Sindaco in Roma, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione.

convenuta

E

..... in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamata in causa-contumace-

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 06.12.19 i procuratori delle parti, concludevano come da verbale in pari data e note allegate.

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a quest'Ufficio del Giudice di Pace, Roma Capitale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il giorno alle ore circa, mentre percorreva Via in Roma, alla guida del suo scooter Honda Sh



giunto all'altezza del civico della suddetta Via ,per la presenza di due grandi buche non visibili sul manto stradale,perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra dal lato destro.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa la ditta appaltatrice che alla data del sinistro aveva la manutenzione e sorveglianza del suddetto tratto di strada,per essere da questa manlevata.

Nonostante ritualmente citata,rimaneva contumace la chiamata in causa. .

Espletata l'istruttoria,la causa,alla udienza del 06.12.2019, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, come da verbale in pari e note allegate, veniva trattenuta in decisione .

Premesso che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).

Conseguentemente, una volta accertato il nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca ed i danni subiti, non sta più al danneggiato dimostrare l'esistenza di una "insidia" – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza) –, ma alla P.A. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.

Rilevato che, dalla compiuta istruttoria ed in particolare dalla deposizione testimoniale (cfr.dep.test.verb.ud30.09.2020) risulta provato sia l'evento danno sia il nesso di causalità con la "cosa",presenza buca sul manto stradale .

Roma Capitale,non ha fornito alcuna prova concreta ed idonea tale da escludere la propria responsabilità, dimostrando che l'evento si è verificato per colpa di terzi o per caso fortuito.

Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati,va dichiarata la responsabilità di Roma Capitale nella causazione del sinistro per cui è causa.

In ordine al quantum debeatur,si liquida la somma richiesta e documentata di euro 3.594,08 (omnia),oltre interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

Avendo la convenuta provveduto su autorizzazione del giudice a chiamare in causa quale impresa tenuta alla manutenzione e sorveglianza del tratto di strada in questione, per essere da questa garantita, essa va condannata a rivalere Roma Capitale,di quanto sarà costretta a pagare all'attrice a titolo di danno e spese processuali.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti, ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di 3.594,08 a titolo di danni, oltre interessi legali da calcolarsi come specificato nella parte motiva;
 - condanna Roma Capitale, al pagamento delle spese di giudizio in favore del predetto attore che liquida, nella somma di € 1.205,00, a titolo di compensi professionali ed euro 125,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A e Spese Generali nella misura di legge.
 - condanna la chiamata in causa, a rivalere Roma Capitale di tutte le somme che questa sarà tenuta a pagare all'attore anche a titolo di spese processuali.
- Roma, 12.03.20

Il Giudice di Pace
Del. Dr. Concetta Lombardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



il giorno 9.6.20
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria